

***Osservazioni della Anm sul d.d.l. n. 3125 recante modifica  
della legge n. 89 del 2001***

L'Associazione nazionale magistrati esprime condivisione sulla impostazione generale del d.d.l. 3125 nonostante alcune perplessità emerse ad una prima lettura della proposta di legge in esame.

La proposta in esame infatti delega di fatto alla autorità amministrativa il controllo sulla attività giurisdizionale anche se con il condivisibile obiettivo di perseguire finalità deflattive del contenzioso relativo all'equa riparazione del pregiudizio derivante dall'irragionevole durata dei giudizi avanzate in base alla c.d. "Legge Pinto".

A tale proposito infatti i dati che emergono in merito appaiono allarmanti; i procedimenti dinanzi alle Corti d'Appello per *Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo* (L. 24.03.2001, n. 89) (c.d. Legge Pinto), nel 2010 sono stati circa il 15,7% dei procedimenti sopravvenuti (44.357 procedimenti pendenti. Per non parlare del numero dei procedimenti in materia che paralizzano la Corte di Cassazione.

Di fronte a questi dati appare quindi ineludibile una diversa scelta di sistema.

Potrebbe lasciare perplessi il trasferimento delle competenze al risarcimento ad un organo amministrativo, ma se si vuole davvero incidere sulle lentezze della giustizia civile appare necessario affidare ad organismi amministrativi quanto non appare indispensabile affidare al giudice.

Nel caso di specie materia del processo è un diritto disponibile; la valutazione ormai pressoché tabellare dell'indennizzo, rapportata alla durata del processo eccedente il tempo prefissato come ragionevole, può consentire la liquidazione extragiudiziale, lasciando aperta la possibilità del ricorso dinanzi al giudice, in caso di mancato accordo, con onere delle spese in caso di soccombenza.

Lo strumento deflattivo prescelto comporta infatti che la domanda in precedenza rivolta alla Corte di Appello competente ex art.11 cpp viene ora rivolta alla Prefettura con riserva di intervento del giudice in via eventuale e secondaria.

Il d.d.l. in esame prevede quindi un procedimento amministrativo strutturato come una fase procedimentale preliminare, disciplinata secondo un articolato modello giurisdizionale (proposizione di domanda con ricorso, nel rispetto dei requisiti indicati dall'art. 163 c.p.c., obbligo di difesa tecnica, instaurazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni interessate, decisione del prefetto che ha efficacia esecutiva in caso di accordo delle parti ovvero apertura di una fase giurisdizionale di opposizione).

Le scelte tecniche operate con il d.d.l. appaiono quindi in gran parte condivisibili.

In particolare, quanto alle modifiche all'art. 2 della legge n. 89 del 2001, si osserva che:

l'introduzione del comma 3, che presume quando vi sia stata violazione tipizzando secondo la consolidata giurisprudenza CEDU e Cassazione è necessitata dalla circostanza che non sarà più il giudice a provvedere e quindi appare opportuno ridurre l'area di discrezionalità in precedenza molto ampia;

peraltro, nel comma 3 dovrebbe essere aggiunta la previsione della presunzione di durata ragionevole dell'eventuale giudizio di rinvio (due anni) e del procedimento fallimentare (sette anni secondo la giurisprudenza EDU);  
nel comma 5 lettera c) la quantificazione dovrebbe tenere conto degli *standard* che attualmente applica la corte di cassazione;  
merita ampio consenso l'esclusione dell'indennizzo in caso di lite temeraria o prescrizione del reato.

La disciplina ipotizzata peraltro nell'affidare ad organismi amministrativi solitamente efficienti la liquidazione degli indennizzi dovrà/potrà essere integrata con disposizioni attuative vincolanti al fine di regolamentare e perimetrare eventuali casi dubbi secondo schemi previsti sulla base di una casistica ormai ampia e dettagliata che consentirebbe decisioni celeri e prevedibili.

Roma, 30 maggio 2012